

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°31/2012

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

visto il Codice della Navigazione e il suo Regolamento di esecuzione;

vista la legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di data 6 aprile 1994 che individua le aree demaniali, le opere portuali e gli antistanti specchi acquei della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Trieste *da Punta Ronco al torrente Bovedo*;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

considerato che dall'1 gennaio 1996, è in atto la delega alle Regioni delle funzioni amministrative sul demanio marittimo destinato alle attività turistico ricreative, così come previsto dall'art.59 del D.P.R. 24.7.1977, n.616, che ha avuto piena operatività dal momento in cui il D.P.C.M. del 21.12.1995, ha individuato le aree di preminente interesse nazionale sulle quali, la delega stesa, non trova applicazione;

considerato che la Legge Regionale 13.11.2006, n.22, la competenza in materia di balneazione è stata demandata agli Enti territorialmente competenti, Comuni rivieraschi;

visto l'allegato al D.P.C.M. del 21.12.1995, n. d'ordine 3, elenco ex art.59 D.P.R. n. 616/77, e comma 4, art. 8 D.P.R. 468/87, con il quale vengono individuate le zone portuali ed industriali in consegna ex art.34 C.d.N., all'allora Ente Autonomo del Porto di Trieste;

tenuto conto che il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha individuato le linee guida inerenti il reparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territorialmente competenti, in materia di disciplina delle attività balneari e le prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;

vista la vigente Ordinanza di sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Trieste;

considerato che la balneazione è vietata nelle acque del porto di Trieste, individuate e racchiuse dalle congiungenti dei seguenti punti e ivi comprese le acque degli approdi minori: a) Punta Ronco; b) 45°36',9N – 013° 43E (boa di atterraggio- canale di accesso nr.4456 E.F.F.); c) Faro della Vittoria; tranne che nelle strutture balneari in regime di concessione assentite dall'Autorità Portuale di Trieste e nelle aree attrezzate dai Comuni;

ravvisata la necessità, in occasione della prossima apertura della stagione balneare, di provvedere ad aggiornare per quanto di competenza la disciplina delle attività connesse alla balneazione nella circoscrizione territoriale di competenza portuale;

visti gli artt.30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima -;

ORDINA

ARTICOLO 1 STAGIONE BALNEARE

- 1.1 La stagione balneare, nelle aree rientranti nella circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale, corrispondente al tratto di costa tra il foce del torrente Bovedo e la Punta Ronco, è compresa tra il 1° maggio e il 30 settembre.

ARTICOLO 2
DISCIPLINA GENERALE PER L'USO DELLE SPIAGGE

- 2.1** Sulle aree e sui tratti di costa attrezzati per l'attività balneari e negli specchi acquei riservati alle stesse è vietato:
- a)** occupare con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio, sgabelli, teli. Ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto permanenza, esclusi i mezzi di soccorso e quelli riservati al noleggio e, solo ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla singola transazione commerciale, quelli per la vendita in forma itinerante;
 - b)** campeggiare, impiantare tende, baracche, roulotte, o pernottare nelle cabine e all'addiaccio. Sulle spiagge libere al pubblico uso gli utenti balneari possono impiegare soltanto ombrelloni, sedie sdraio ed altro materiale simile portatile, che non dovranno essere lasciati ivi oltre il tramonto;
 - c)** gettare a mare o lasciare nelle cabine, sugli arenili e/o banchine destinate alla balneazione rifiuti di qualsiasi genere;
 - d)** accendere fuochi;
 - e)** introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione;
 - f)** pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione;
 - g)** sorvolare le zone e gli antistanti specchi acquei destinati alla balneazione con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato (ivi compresa la pratica del volo a vela, del deltaplano o del paracadute trainato) e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
 - h)** transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso ed alla vendita itinerante, purché questi rispettino le seguenti dimensioni:
 –larghezza: metri 1 (uno) lunghezza: metri 2 (due)
 –altezza: metri 2 (due) compreso l'eventuale parasole;
 - i)** i carrelli possono essere a propulsione normale (a braccia o velocipede) o elettrica e comunque non devono superare la velocità di 5 Km/h ed un ingombro non superiore a 2 (due) metri quadrati. Le ruote dovranno essere convenientemente protette ed atte ad evitare l'accidentale posizionamento, al di sotto delle stesse, dei piedi dei bagnanti;
 - j)** praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
 - k)** condurre, far permanere o bagnare animali di qualsiasi specie dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nelle zone maggiormente frequentate. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti ed i cani da soccorso, che devono comunque essere sempre accompagnati dal conduttore munito di documento di abilitazione;
 - l)** tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed, in generale, apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso dei citati apparecchi dalle ore 13.00 alle ore 16.00;
 - m)** esercitare attività (ad. esempio commercio in forma fissa od itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.) organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, senza le necessarie autorizzazioni di legge rilasciate dall'Autorità Portuale/Marittima o altre Amministrazioni per le rispettive competenze ai fini del loro corretto svolgimento secondo le normative vigenti;

- n) effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione di manifestini ed oggetti promozionali e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei.
- 2.2 Le strutture balneari sono aperte al pubblico non più tardi delle ore 9.00 e chiuse non prima delle ore 19.00.
- 2.3 I concessionari di strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico e fermo restando a quanto previsto in ordine alla predisposizione del mantenimento di idoneo servizio di salvataggio, devono:
- aver reso la struttura esteticamente ed igienicamente soddisfacente,
 - aver curato che tutti gli impianti, le attrezzature ed i servizi siano nella massima efficienza,
 - esporre in luogo ben visibile agli utenti – possibilmente in prossimità degli ingressi – copia dell'Ordinanza per la stagione balneare in corso emessa dalla Capitaneria di Porto di Trieste e del presente provvedimento ordinatorio, nonché le tariffe applicate per i servizi resi, conformi a quelle della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, ai sensi dell'art.104 della Legge Regionale 2/2002,
 - mantenere durante l'apertura stagionale, gli impianti e i servizi in continua efficienza.
- 2.4 Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo destinate alla balneazione deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti, in particolare, devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni – 3 metri tra le file e metri 2,50 fra gli ombrelloni della stessa fila.
- 2.5 Le zone oggetto di concessione possono essere recintate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con sistema a giorno non superiore a metri 1,30 di altezza, che non impedisca, in ogni caso la visuale del mare.
- 2.6 Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare, da parte dei soggetti diversamente abili, tramite la predisposizione di percorsi idonei, da indicare e comunicare all'Autorità Portuale, attraverso l'invio di apposita nota formale.
- 2.7 Nelle aree del demanio marittimo, tenuto conto della morfologia del territorio costiero ricadente nella giurisdizione dell'A.P.T. e nell'ambito dello stesso, verranno affissi, ove ritenuto opportuno degli appositi cartelli indicanti i possibili varchi di accesso atti a consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa in concessione, anche al fine della balneazione ai sensi dell'art.1 comma 251 della legge 296/2006.
- 2.8 Il concessionario è tenuto ad osservare e far osservare, oltre alle prescrizioni del presente provvedimento, anche quelle inserite negli atti di concessione.
- 2.9 In particolare, in aggiunta a quanto previsto nei punti precedenti e prima dell'apertura al pubblico, gli stabilimenti balneari devono ottemperare agli ulteriori seguenti obblighi:
- a) ottenere la licenza comunale d'esercizio di attività, nonché l'autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità,
 - b) aver provveduto al riassetto ed alla pulizia delle aree, curando lo smaltimento dei rifiuti,
 - c) essere in regola con ogni altra disposizione di sicurezza vigente in materia,
 - d) mantenere a norma la propria rete fognaria,
 - e) vietare l'uso del sapone e dello shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico,

- f) dotare i servizi igienici per le persone diversamente abili dell'apposita segnaletica al fine di consentire la loro immediata identificazione,
- g) vietare l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali destinati al servizio di guardianaggio, i concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

2.10 - L'Autorità Portuale di Trieste potrà, su motivata e documentata richiesta del concessionario, previa valutazione circa il mantenimento delle condizioni di sicurezza, concedere deroghe dall'applicazione della presente ordinanza.

ARTICOLO 3 DISPOSIZIONI FINALI


3.1 E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza ai sensi degli artt.1664 e 1174 del Codice della Navigazione;

3.2 Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati a far osservare la presente Ordinanza;

3.3 Per la fattispecie disciplinate dalle norme regionali, il rapporto previsto dall'art.17 della Legge 24.11.1981, n.689, nonché gli eventuali scritti difensivi di cui al successivo art.18, devono essere presentati all'Ente locale territorialmente competente per territorio;

3.4 La presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo d'Ufficio, e deve essere esposta a cura dei concessionari degli stabilimenti balneari o degli Enti locali gestori di aree aperte alla pubblica balneazione, in luogo ben visibile per tutta la durata della stagione balneare.

Trieste, li 03 MAG. 2012


AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marina Monassi